

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. XLII (CXVI) Fasc. I

Comuni e memoria storica

Alle origini del comune di Genova

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI
Genova, 24 - 26 settembre 2001



GENOVA MMII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Le origini del comune di Genova

Renato Bordone

Gli ultimi decenni del secolo appena trascorso hanno conosciuto un rinnovato interesse per la storia cittadina italiana e in particolare per il problema delle origini comunali. Il dibattito storiografico, talora appassionato, e la ricerca che lo accompagnava hanno avuto ragione, se non altro, dell'applicazione di schematismi tradizionali e di una certa inerzia spesso acriticamente ripetitiva, individuando tratti comuni allo sviluppo dell'intera società medievale ed elementi peculiari di ciascuna realtà urbana¹. Solo un proficuo confronto fra le diverse manifestazioni di vita associativa consente oggi di avanzare proposte interpretative sulle origini di ogni singolo organismo comunale, sia pure con quella cautela indispensabile, suggerita dalla scarsità delle fonti del tempo e dal carattere non omogeneo che presentano.

Rilevava al proposito Hagen Keller, fin dal 1986, come non vi sia alcuna via per accedere attraverso indagine sistematica alla questione storico-costituzionale degli inizi del comune, in quanto mancano fonti che direttamente indichino quando una città sia passata all'assetto comunale e che tipo di costituzione abbia avuto nella sua prima fase². La casualità della conservazione documentaria, legata in prevalenza a enti ecclesiastici, trasmette spaccati unilaterali, lasciando in ombra vaste fasce sociali della cui attività siamo completamente all'oscuro. Le stesse fonti narrative – preziose nel caso di Genova, modello quasi unico di “versione ufficiale” dei fatti³ – presentano

¹ Per un inquadramento del dibattito sulle origini dei comuni si veda R. BORDONE, *La storiografia recente sui comuni italiani delle origini*, in *Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert*, her. von J. JARNUT - P. JOHANEK, Köln-Weimar-Wien 1998, pp. 45-61.

² H. KELLER, *Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di J. JARNUT e R. BORDONE, Atti della Settimana di studi di Trento, 8-12 settembre 1986, Bologna 1988, p. 56.

³ Come da tempo è stato segnalato da G. ARNALDI, *Cronache con documenti, cronache “autentiche” e pubblica storiografia*, in *Fonti medioevali e problematica storica*. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano (1883-1973), Roma 1976, pp. 351-374.

difficoltà di interpretazione proprio per l'intenzionalità che le ha prodotte: nessuno oggi può negare la dimensione mitica e l'intento propagandistico, espliciti nel collegamento operato dal Caffaro fra la nascita della Compagna e la partecipazione alla crociata.

In queste condizioni, cercare di cogliere le “origini” – termine sempre ambiguo e pericoloso, su cui già Marc Bloch metteva in guardia – dell'organismo-comune politicamente inteso può diventare la sterile occupazione di chi intenda fissare in rigide cronologie trasformazioni generazionali che attraversano tumultuose sperimentazioni e laboriosi adattamenti all'evolversi delle situazioni. Allora per Genova potrebbe andare bene anche la data tradizionale proposta dal Caffaro – il 1100 – perché, se non altro, risponde alla “coscienza del sistema” elaborato dai contemporanei e non dai posteri, anche se, presumibilmente, il vero “comune” appare funzionante solo venti o trent'anni più tardi rispetto a quanto indicato e il cronista stesso, come vedremo, lo lascia intendere, pur anticipandone in modo propagandistico le “origini” per poterle collegare alla partecipazione dei Genovesi alla crociata⁴.

Se per origini intendiamo invece i presupposti sociali e istituzionali che segnano il trapasso verso un assetto costituzionale nuovo e destinato a una fortuna di lungo periodo, la prospettiva si amplia e consente considerazioni di carattere generale. Anche nella frammentarietà della documentazione, l'analisi comparata delle società cittadine fra XI e XII secolo tende infatti a far emergere tratti comuni, situazioni condivise da popolazioni diverse che pure denunciano assetti strutturali analoghi, sia sul piano istituzionale sia su quello socio-economico. Solo al confronto con le altre città del Regno d'Italia si potrà allora comprendere meglio il “caso Genova” e coglierne l'indubbia singolarità.

Pare ormai un dato acquisito la singolarità italiana della situazione della *civitas* rispetto al resto del territorio, determinata dalla presenza del vescovo e di una popolazione articolata socialmente e professionalmente. La figura del capo della chiesa locale quale *concivis* del resto della popolazione urbana riveste certo un prestigio particolare, anche quando non goda di una specifica concessione imperiale di tipo giurisdizionale, come nel caso appunto di

⁴ Come ha messo in rilievo, fra gli altri, G. PETTI BALBI, *Il Mito nella Memoria genovese (secoli XII-XV)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/1 (1989), pp. 213-232.

Genova, di Pisa o di Lucca: anche in questi casi l'inserimento formale della città all'interno di una persistente circoscrizione pubblica non interferisce, infatti, con la sostanziale convergenza della collettività sul suo vescovo e sul ricco patrimonio fondiario della Chiesa. Garante spirituale del patto di solidarietà e dunque arbitro dell'ordine sociale, come nel caso di Pisa, volto a redistribuire all'interno delle élites urbane – di cui è spesso espressione – le risorse economiche, spesso non avulse da contenuti politici, del patrimonio ecclesiastico, come a Milano, il vescovo costituisce poi un referente ineludibile dello sviluppo cittadino nel processo di identificazione della città con la propria “religione urbana”, esplicito specialmente dal culto del patrono e dalla protezione della chiesa cattedrale. Al confronto, l'incidenza dell'autorità politica esterna – di qualsiasi livello essa sia (imperatore, re, marchese, conte) – appare molto inferiore, quando non assolutamente irrilevante. In tal modo, le funzioni tradizionalmente esercitate dal potere pubblico, come l'assunzione della difesa e del comando militare e l'amministrazione della giustizia, finiscono in gran parte per essere assorbite in ambito urbano anche nel caso di deleghe specifiche a ufficiali ben individuabili. Ciò non significa che non venga riconosciuta, specie fra XI e XII secolo, una formale dipendenza dall'autorità civile superiore, ma anche chi tale autorità esercita poi localmente, come il visconte, non risulta di certo estraneo alla comunità, ma, inquadrandola, la rappresenta: così appare evidente a Pisa dai versi del “Carme” pisano scritto per la spedizione anti-fatimida del 1087, dove il visconte Ugo, caduto in battaglia, viene pianto con universale cordoglio cittadino come “capud urbis”⁵. Non mancano poi casi in cui concessioni politiche da parte dei poteri superiori rilasciate alla collettività – direttamente destinataria o indirettamente tramite il vescovo – circoscrivano ancor più le competenze dei funzionari, avviando un processo di patrimonializzazione delle prerogative, nel tempo sempre più avulse da effettivi poteri coercitivi delegati, ma piuttosto riconosciute e riconoscibili come autonome fonti di reddito di pertinenza familiare, come accade appunto nel caso dei visconti⁶.

⁵ M. RONZANI, *Chiesa e “Civitas” di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092)*, Pisa 1997, pp. 225-227.

⁶ Si veda al proposito R. BORDONE, *I visconti cittadini in età comunale*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-*

Nel processo generale che consegue alla disgregazione politica delle circoscrizioni pubbliche, dove anche i detentori d'ufficio quali conti e marchesi assumono comportamenti signorili, solo gli abitanti delle *civitates* sembrano sottrarsi collettivamente al graduale indebolimento delle garanzie personali che colpisce coloro che risiedono fuori delle mura cittadine. L'elaborazione di consuetudini urbane, sollecitata da un'articolazione sociale ed economica ignota alle popolazioni rurali, tende ora a configurare le comunità cittadine come entità giuridicamente individuabili, detentrici – almeno dal tempo degli imperatori salici – di un *mos* particolare, comune a tutte le città: la *bona et iusta consuetudo* delle città di Lombardia oppure di quelle del Regno – a seconda delle autorità che la riconoscono – oppure, ancora, quel *mos ceterarum civitatum marchionalium maritimalium*, in ossequio al quale gli Aleramici nel 1062 si impegneranno a non riscuotere l'*albergaria* dagli abitanti di Savona⁷. Tale peculiarità della situazione cittadina – di tutte le città del Regno – costituisce il naturale brodo di coltura perché si sviluppino forme di amministrazione locale di tipo collettivo orientate verso l'assunzione di responsabilità anche politiche coinvolgenti l'intera popolazione urbana. Si tratta di un processo lento e differenziato a seconda della composizione sociale delle singole città e degli equilibri che ciascuna manifesta al suo interno fra esercizio del potere da parte del vescovo o dell'ufficiale pubblico e ascesa delle élites cittadine, ma un processo che – attraverso l'accelerazione impressa dal diretto coinvolgimento delle popolazioni urbane nel conflitto fra papato e impero – approda ovunque alla creazione di organismi rappresentativi destinati a imporsi in maniera permanente nel governo della giustizia e della difesa della città su base territoriale.

Nel caso di Genova l'estrema povertà delle fonti non consente di verificarne la genesi in maniera puntuale come è invece stato fatto per Pisa da Mauro Ronzani. Per l'età che precede l'affermazione comunale, infatti, ben poco si conosce della fisionomia precisa di quegli elementi che abbiamo indicato come protagonisti del processo – il vescovo, l'ufficiale pubblico, la comunità – e dell'interagire fra loro e con il *territorium civitatis*. A propo-

XII), Atti del secondo convegno di Pisa, 3-4 dicembre 1993, Roma 1996 (Nuovi studi storici, 39), pp. 376-403.

⁷ R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (Biblioteca storica subalpina, CCII), pp. 101-116.

sito di quest'ultimo pare tuttavia emergere abbastanza chiaramente dal puntuale accertamento di Paola Guglielmotti⁸ la sostanziale inconsistenza di una dimensione davvero territoriale della *civitas Ianue* nel X secolo e la mancanza di un preciso linguaggio pubblicistico per individuarla che perdura anche per tutto il secolo successivo. Se una situazione di questo genere può derivare in primo luogo dalla mancata costruzione da parte del vescovo genovese di un'area di proiezione degli interessi urbani che altrove viene definita *districtus civitatis*, occorre anche tenere conto dell'osservazione della stessa Guglielmotti secondo la quale « la mancanza di una definizione precisa, anche nell'avanzato secolo XI, rispecchi[a] la volontà collettiva di non irrigidire una situazione intenzionalmente fluida, ma mantenuta sotto controllo ». Insomma: mentre a certi vescovi gli imperatori avevano riconosciuto il godimento delle entrate connesse con l'amministrazione della giustizia in ambito urbano e suburbano – *districtus* –, sottraendolo così all'ufficiale pubblico e alla circoscrizione del comitato, a Genova il notissimo diploma di Berengario e Adalberto del 958⁹ non operava formalmente questo distacco e privilegiava una dimensione collettiva, avendo come destinatari gli *habitatores in civitate Ianuensi* invece che il vescovo. Sembrava così individuare quasi un frammentato territorio “dei cittadini” piuttosto che “della città”, costituito dall'insieme dei beni fondiari posseduti *infra et extra civitatem* da tutti e da ciascuno degli *habitatores*, beni tenuti *secundum consuetudinem illorum* e alla cui estensione venivano applicate tanto la solenne formula di immunità che ne interdice l'accesso ai funzionari regi – usata nel caso di concessione del *districtus* ai vescovi –, quanto la *minatio* che prevede la devoluzione ai Genovesi stessi della metà della multa comminata ai trasgressori. « Questo – ne inferisce la Guglielmotti¹⁰ – è davvero il territorio genovese, anzi dei Genovesi: un insieme composito su cui il vescovo non ha una netta preponderanza, pur risultando anche le sue proprietà, affidate a concessionari, esenti da ogni altrui giurisdizione ».

⁸ P. GUGLIELMOTTI, *Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI*, in questi Atti, pp. 304, 327.

⁹ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLACASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), I/1, doc. 1, pp. 4-5.

¹⁰ P. GUGLIELMOTTI, *Definizioni di territorio* cit., p. 308.

Al di là dei motivi contingenti per cui i due re, ormai prossimi alla definitiva sconfitta, avessero cercato appoggio presso i *fideles* genovesi, rappresentati dal non diversamente noto Ebone, evitando il ricorso al vescovo Teodolfo – sicuramente filo-ottoniano e, come ha rilevato Valeria Polonio¹¹, « forestiero e addirittura inesperto delle situazioni locali al momento dell'assunzione in carica » –, il riferimento alla *consuetudo* degli abitanti sui possessi urbani ed extra-urbani parrebbe delineare una situazione consolidata di controllo, sia pure informale e a maglia larga, dell'area di proiezione della città da parte dei cittadini. Ciò che appare chiaro, comunque sia, è l'assenza da questo processo del vescovo come detentore di poteri politico-giurisdizionali sulla città e sul suo suburbio. Il vescovo infatti non sembra avere qui sviluppato, neppure più tardi, poteri propriamente politici che superassero i limiti della signoria fondiaria esercitata nei confronti dei dipendenti che risiedevano sulla proprietà ecclesiastica (*famuli*) ed erano sottoposti al visdomino e ai gastaldi. Che i modi e le forme della signoria locale non fossero tuttavia estranei alla cultura e alla prassi dell'episcopato genovese è dimostrato dallo sviluppo signorile "classico" che il potere vescovile manifesta nell'area di Taggia e Ceriana, dove il vescovo, che aveva qui ottenuto riconoscimenti dal conte di Ventimiglia nella prima metà dell'XI secolo, nel 1143 apparirà esercitare il complesso dei diritti giurisdizionali *sicut dominus et comes*, amministrando la giustizia, stabilendo funzionari (visconti e gastaldi), ordinando notai e autorizzando l'istituzione di consoli locali¹².

Proprio il confronto con la pienezza dei poteri pubblici esercitati in questa area della diocesi sembra rendere ancor più singolare il mancato sviluppo signorile nei possessi urbani ed extra-urbani della Chiesa a Genova. In realtà, una prerogativa di origine pubblica che nella prima metà del XII secolo il vescovo risulta detenere in città è il controllo fiscale sul commercio marino. Della *decima maris* si parla infatti per la prima volta in un lodo consolare del 1114-1117 relativo alle quote di merce che devono versare le navi provenienti a mercato *Sancti Raphaelis vel a Frizurio*, lodo confermato nel 1123, mentre nel 1139 analoga normativa fu estesa anche a chi commerciava da Porto Pisano a Monaco; tale decima consisteva nella contribuzione al ve-

¹¹ V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo: Vescovi e Capitoli Cattedrali in Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/1 (1989), p. 131.

¹² *Il Registro della Curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II/2 (1862), p. 123.

scovo di una emina di frumento da parte di ciascuna nave proveniente da quelle piazze mercantili con equipaggio formato da otto marinai, di due emine se da dodici, e di un quartino *per unumquemque hominem* nel caso in cui l'equipaggio fosse stato di numero superiore¹³. Diritti di questo genere (*mercatum, teloneum, curadia*) erano stati per lo più concessi ai vescovi nel X secolo insieme con il *districtus* della città e spesso continuarono a essere esercitati dalla Chiesa ancora per tutto il XII¹⁴, ma nel caso del vescovo di Genova, secondo quanto si è detto in precedenza, non è possibile pensare a un'origine di questo genere. Tanto più che tradizionali prelievi sull'attività commerciale rientravano normalmente nelle competenze dei visconti urbani (*drictum vicecomitum*) e anche a Genova soltanto nel 1259 il capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra limitò entro certi termini il cosiddetto *introitum vicecomitatus* che consisteva allora nella facoltà di riscuotere una percentuale sulle derrate introdotte in città *ab extraneis et forensibus*¹⁵. Si può piuttosto supporre che siano stati proprio i visconti a cedere tali diritti al vescovo quando, come vedremo, ebbero accesso alla distribuzione delle decime e ciò spiegherebbe anche la denominazione di *decima maris* che assunsero in quell'occasione.

Siamo così giunti al terzo elemento utile alla comprensione dello sviluppo istituzionale di Genova: la funzione dell'apparato pubblico. Già si è detto come il privilegio del 958 ne limitasse parecchio il potere nei confronti degli *habitatores*; le scarsissime attestazioni successive dei marchesi obertenghi – che pure da poco avevano ottenuto l'attribuzione anche del comitato di Genova¹⁶ – non ci consentono di valutare appieno il loro vero ruolo a Genova. La più significativa attestazione, tuttavia, riguarda proprio il riconoscimento delle consuetudini genovesi nel 1056 e di fatto sancisce il definitivo defilarsi del loro potere, circoscrivendone l'ambito di azione pubblica in gran parte alle aree di prevalenza patrimoniale e favorendo le

¹³ *Il Registro della Curia* cit., pp. 56-59.

¹⁴ Il vescovo di Asti, per esempio, ancora nel 1297 concedeva in feudo a un suo fedele una parte della *curaya* che i suoi predecessori avevano ottenuto da Ottone I insieme col *districtus* nel 962 (R. BORDONE, *I visconti cittadini* cit., p. 385, nota 29).

¹⁵ *I Libri Iurium* cit., I/6, doc. 1137, pp. 363-365; si veda al proposito R. BORDONE, *I visconti cittadini* cit., p. 384.

¹⁶ R. PAVONI, *Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale*, Genova 1992, p. 176 e sgg.

prerogative dei cittadini a scapito, si direbbe, anche di quelle della Chiesa, secondo quel diritto consuetudinario che già erano andati elaborando i giuristi cittadini (*iuxta vestram consuetudinem*)¹⁷. Così lascerebbero intendere infatti le norme relative alla libertà di negozi degli aldi delle chiese e dei servi regi e comitali, ai detentori insolventi di beni ecclesiastici, ai concessionari trentennali della Chiesa, ai chierici che cedevano beni ai laici e così via. Insomma, sembrerebbe che i Genovesi in quell'occasione avessero chiesto al marchese un atto formale che ribadisse la loro tradizionale autonomia – giuridicamente fondata sulla concessione di Berengario e Adalberto – tanto dalle ingerenze dell'autorità pubblica quanto dalla pressione politico-economica della Chiesa. Sottraendo poi i propri dipendenti (*massari vestri super vestris rebus residentes*) da ogni controllo giurisdizionale relativo a imposizioni fiscali e amministrazione della giustizia da parte dei marchesi e dei visconti (*non debent dare aliquod foderum nec foderellum nec albergariam nec ullum datum nec placitum nec ad marchiones nec ad vicecomites nec ad aliquem ipsorum missum*), i Genovesi imponevano all'Obertengo il riconoscimento di una sorta di autorità 'signorile' esercitata dai cittadini, al di fuori del controllo pubblico, nei confronti di una fascia sociale subordinata, presumibilmente suburbana in quanto addetta al lavoro dei campi. Una incoativa "signoria" individuale e collettiva ribadita dalla norma consuetudinaria che prevedeva che *omnes homines vestri pastenatores ... qui super res vestras residere volebant, habebant potestatem residendi sine ullo servicio publico*. Si andava così delineando una distinzione anche giuridica fra i *cuncti habitantes infra civitatem* e i loro sottoposti, una distinzione che di fatto circoscriveva la collettività di abitanti dotata di diritti consuetudinari ai maggiori possessori, fra i quali certo emergevano i *nobiles et potentes*, i *seniores* cittadini.

E proprio con questi attributi pochi anni prima, nel 1052, erano indicati i personaggi che avevano fatto rinuncia dei propri diritti di decima nelle mani del vescovo Oberto a favore del monastero di San Siro¹⁸. Quegli specifici diritti, certo concessi dai vescovi di Genova ai loro avi, riguardavano quasi sicuramente la decimazione urbana, dal momento che in questi ter-

¹⁷ *I Libri Iurium* cit., I/1, doc. 2, pp. 6-9; si veda anche P. GUGLIEMOTTI, *Definizioni di territorio* cit., pp. 309-310.

¹⁸ *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V), doc. 45, pp. 76-79.

mini (*totam decimam civitatis eisdem concessisse canonicis*) si esprimono le parti in causa nella lunga lite fra l'abbazia di San Siro e il capitolo della cattedrale *super decimis civium cognationis de Insula et Carmandino*, giudicata poi da Innocenzo II nel 1134, dopo una precedente deposizione testimoniale del 1126 dalla quale appariva che da oltre cinquant'anni tali signori versavano *decimas suas* al monastero¹⁹. Sappiamo d'altra parte che tale *cognatio* discendeva da chi aveva esercitato in città la funzione di visconte e che aveva trasmesso ai discendenti, a titolo patrimoniale, il godimento di entrate di origine pubblica²⁰. Nel pur importante documento del 1052 – variamente interpretato dalla tradizione storiografica²¹ –, nessuno di quei discendenti, tuttavia, usava come indicatore familiare il prestigioso titolo d'ufficio: né i *seniores Migesii*, né i *seniores Oberti fratris eius*, il cui figlio Oberto compariva nel 1039 come *vicecomes* in carica e così era ancora indicato dopo la sua morte, avvenuta prima del 1060²².

Possiamo inferirne che in quel momento nessuno di loro esercitasse ufficialmente in città la funzione di visconte del marchese? Le attestazioni precedenti della presenza di un visconte allo svolgimento di un atto pubblico riguardano due placiti presieduti dal marchese: quello, già ricordato, tenuto appunto a Genova nel 1039 alla presenza del visconte Oberto, e un altro tenuto a Rapallo nel 1044, presenti Ogerio *vicecomes*, « oltre Guglielmo, forse suo figlio, e i fratelli Berizo e Anselmo, anche loro appartenenti al ceppo viscontile »²³. Dopo di allora le attestazioni si interrompono e il riferimento all'ufficio sembra essere di puro formulario nell'atto marchionale del 1056 in cui era stabilito che i dipendenti dei Genovesi non dovevano prestazioni *nec ad marchiones nec ad vicecomites nec ad aliquem ipsorum missum*; significativamente mancavano le sottoscrizioni dei visconti, mentre

¹⁹ *Ibidem*, doc. 79, pp. 131-132 (a. 1126), doc. 92, pp. 142-146 (a. 1134).

²⁰ Si veda G. PETTI BALBI, *I visconti di Genova: identità e funzioni dei de Carmandino (secoli XI-XII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLVIII (2000), pp. 685-692.

²¹ Al proposito *Ibidem* pp. 693-694: « l'accordo stipulato nel 1052 ... è stato caricato di significati politici eccessivi: rappresenterebbe la fine di un'oscura lotta di potere fra il vescovo e l'ambiente laico cittadino e segnerebbe l'abbandono del marchese da parte dei Visconti in favore del presule ».

²² *Le carte del monastero di San Siro* cit., doc. 38, p. 67 (a. 1039); *Il Registro della Curia* cit., p. 165 (a. 1060).

²³ G. PETTI BALBI, *I visconti di Genova* cit., p. 687.

a nome del marchese giuravano tre *boni homines* della sua corte, estranei all'ambito cittadino²⁴. C'è forse da pensare che la parentela viscontile si considerasse a buon diritto fra i destinatari di quella concessione, piuttosto che fra quelli che la ratificavano? Si direbbe dunque che alla metà dell'XI secolo, il visconte non svolga più nessun ruolo istituzionale, in maniera ben diversa da quanto accadeva a Pisa, dove il titolo, pur diventato appannaggio familiare, continuava ad avere vigore di incarico, tanto da essere affidato alternativamente a personaggi provenienti da due famiglie diverse nella competizione fra la contessa Matilde ed Enrico IV per esercitare l'alto controllo politico sulla città²⁵. La presenza del visconte a Pisa, insieme con quella del vescovo, costituiva infatti il vertice dell'amministrazione cittadina, attorno alla quale si coagulavano le élites che sul finire del secolo avrebbero dato origine all'autonomo organismo propriamente comunale.

Ciò non significa, beninteso, che l'importante *cognatio* viscontile non ricoprisse un ruolo di rilievo nella società genovese, ma, ancora una volta, questo ruolo ci sfugge nei particolari per la mancanza di fonti e non può essere ricostruito che in maniera indiziaria, come è stato recentemente fatto da Giovanna Petti Balbi, nella ricostruzione del possesso fondiario, nella verifica dell'inserimento presso gli enti ecclesiastici urbani di San Siro e di Santo Stefano in qualità di *advocati*, nella constatazione del loro precoce insediamento in Corsica, collegabile con l'originaria funzione militare²⁶. E nell'accertamento della detenzione di quella decimazione urbana che sta a indicare lo stretto rapporto intercorso con il vescovo, a un livello forse superiore, ma in maniera non dissimile da tutti quegli altri *habitantes/seniores* che nel XII secolo saranno definiti *nobiles huius civitatis qui fidelitatem domino archiepiscopo facere debent*, o anche *vassalli qui sunt cives*, ugualmente detentori di decime vescovili²⁷. Si trattava forse di una nutrita clientela – ricostruibile solo attraverso un'attenta ricerca propografica – che qui come altrove pervenne nel corso del secolo a una ridistribuzione beneficiaria dei proventi vescovili: terre, mulini, navi e quelle decime poi restituite all'arcivescovo dai discendenti degli originari

²⁴ *I Libri Iurium* cit., I/1, doc. 2, pp. 6-9: i testimoni di parte marchionale erano Oberto del fu Astolfo, Guglielmo *de Valle que dicitur Tebla* e Rustico *de Auramala*.

²⁵ M. RONZANI, *Chiesa e "Civitas" di Pisa* cit., pp. 167-168 e 208-210.

²⁶ G. PETTI BALBI, *I visconti di Genova* cit., pp. 687-699.

²⁷ Così si esprime *Il Registro della Curia* cit., pp. 24 e 30.

concessionari in ottemperanza dei decreti del Concilio Lateranense II nel 1139²⁸.

Il collegamento col vescovo da parte dell'élite urbana certamente garantiva a essa un ampliamento delle risorse economiche, più che indicare fantomatiche contrapposizioni fra vescovo e marchese, un marchese sostanzialmente estraneo alla città, certo costretto ora a riconoscerne la sfera d'autonomia su esplicita richiesta dell'aristocrazia urbana: *precepto Ianuensium*, come era detto in calce al diploma obertengo del 1056. I Genovesi, piuttosto, dimostravano una posizione di forza, in grado di mantenere le distanze dalle ingerenze tanto del vescovo quanto del marchese. È ipotizzabile che questa singolare condizione sia da collegarsi con un precoce sviluppo economico della città, sostenuto fin dalla prima metà del X secolo dall'attività navale e commerciale, secondo quanto suggerisce un recente studio relativo all'incursione musulmana del 934-935²⁹, e rafforzato dalla costante capacità di attuare nel corso del secolo successivo azioni militari sul mare, come ugualmente accade a Pisa. D'altronde, si è già visto nel caso di Savona come la vocazione marittima delle città della costa ligure (*civitates marchionales maritimes*) costituissero elemento di distinzione privilegiata rispetto al resto della dominazione marchionale, almeno di quella aleramica, ma c'è da pensare che analogamente si comportassero negli stessi anni anche gli Obertenghi³⁰.

A Genova, poi, la vistosa assenza rispetto a Pisa di poteri istituzionali forti – vescovo, marchese e suoi rappresentanti – aveva favorito l'emergere di gruppi familiari numerosi e diramati (fra cui, ma non solo, i Visconti) che fondavano la loro potenza sul possesso fondiario, sulla detenzione dei benefici vescovili e, presumibilmente, sul commercio marittimo. Ma queste due componenti – l'assenza di figure pubbliche di rilievo e l'affermazione frammentata di élites socio-economiche – avevano finito col produrre un basso profilo dell'assetto istituzionale della comunità. Non è improbabile

²⁸ *Il Registro della Curia* cit., pp. 28-29: si tratta di una cinquantina di personaggi, tutti appartenenti a famiglie consolari.

²⁹ B.Z. KEDAR, *Una nuova fonte per l'incursione musulmana del 934-935 e le sue implicazioni per la storia genovese*, in *Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna*. Studi in onore di G. Pistarino, a cura di L. BALLETO, Genova 1997, pp. 605-616.

³⁰ Oltre al riferimento cit. a nota 7, per Savona si veda anche R. BORDONE, *Prolusione*, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXX (1994), pp. 11-20.

che in una tale situazione lo svolgimento delle attività pubbliche fosse regolato dalla presenza dei *iudices*, in modo analogo a quanto accadeva a Lucca, dove gli abitanti, che avevano cacciato nel 1080 il vescovo gregoriano, rifiutando l'autorità della contessa Matilde, in quegli anni agivano già « come corpo strutturato », guidato da capi locali che provenivano « dallo strato sociale degli *iudices* e dei causidici della città »³¹. Attestazioni di *iudices*, sia pure sporadiche, a Genova non mancano nella seconda metà dell'XI secolo, a partire da quel misterioso *iudex Ianuensium* a cui nel 1056 spettava confermare la *cartula promissionis* fatta dal marchese Alberto di non interferire nell'applicazione della consuetudo cittadina. Altri ne compaiono nei decenni successivi, talvolta come rogatari di documenti o donatori alle chiese, e non è improbabile che toccasse loro garantire l'ordinario funzionamento della giustizia in città³².

³¹ C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 51; sulla funzione e l'inserimento sociale dei *iudices* a Lucca si veda anche H.M. SCHWARZMAIER, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts*, Tübingen 1972.

³² Al ceto dei giudici e dei notai appartiene la maggior parte degli individui in relazione con il monastero di S. Stefano, secondo quanto ha constatato E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997, p. 17. Significativa appare la presenza di tre *iudices* che il 20 luglio 1100 sottoscrivono un solenne atto di rinuncia di numerosi personaggi ai diritti esercitati nei confronti della chiesa suburbana dei santi Salvatore e Teodoro: dopo il vescovo Airaldo e l'intero clero, compaiono infatti Anselmo e Pietro che confermano (*buic decreto firmavi*) e Ghisolfo che presenzia (*interfui*), seguono poi tre vassalli e, a parte, una quindicina di testimoni laici, presumibilmente di alto rango (*Cartario genovese ed illustrazione del Registro arcivescovile*, a cura di L.T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II, fasc. I-III, 1870-1873, doc. 169, pp. 205-207). Il giudice Anselmo compariva già come rogatario di due donazioni a S. Stefano nel 1074 e nel 1081 (doc. 143, p. 180, doc. 148, p. 185) e di un accordo fra un laico e il monastero nel 1095 (doc. 163, p. 199), nel 1100, infine, rogava una donazione a S. Siro (*Le carte del monastero di San Siro* cit., doc. 68, p. 114); il giudice Pietro – probabilmente discendente di altri ugualmente indicati come *Petrus iudex*, attivi dalla seconda metà del X secolo alla prima metà del successivo (*Cartario genovese* cit., pp. 14, 15, 17, 27, 73, 80, 108), uno dei quali presente al placito genovese del 1039 – rogava nel 1087 (doc. 155, p. 192) e nel 1088 (doc. 156, p. 193) analoghe donazioni; anche il giudice Ghisolfo sembra discendere da un omonimo giudice – donatore nel 1018 (doc. 72, pp. 105-106) e autenticatore del placito genovese del 1039 – e compare come rogatario di un'enfiteusi di S. Stefano nel 1097 (doc. 165, p. 201) e di una donazione al monastero di S. Siro nel 1099 (*Le carte del monastero di San Siro* cit., doc. 66, p. 109), di una vendita nel 1107 (doc. 70, p. 118), di una sentenza consolare per lo stesso monastero nel 1111 (doc. 73, p. 123), di un'enfiteusi nel 1120 (doc. 75, p. 125) e infine della già ricordata lite con i canonici per le decime dei Visconti nel 1126 (doc. 79, p. 125).

Da quel livello per così dire minimo si passò a organismi più strutturati probabilmente in seguito all'aggravarsi della situazione politica connessa con la concorrenza egemonica interna alle élites e collegabile con i disordini provocati dal conflitto fra riformisti e filo-imperiali. L'impressione di isolamento dai grandi conflitti che nella seconda metà del secolo sconvolsero il papato e l'impero – indotta dalla totale mancanza di fonti locali – non deve farci infatti ritenere che Genova ne sia stata esente: indizi, già segnalati dalla storiografia³³, inducono anzi a credere che l'adesione dei vescovi che vanno da Oberto ad Arialdo allo schieramento filo-imperiale abbia provocato violente reazioni urbane da parte dei sostenitori della Riforma; in tutte le sedi suffraganee di Milano, dove più vivace ardeva lo scontro fra patarini e imperialisti, avvennero infatti spaccature all'interno del clero che coinvolsero anche i laici collegati agli enti ecclesiastici. Così, secondo la testimonianza di Benzoni³⁴, accadde nelle vicine diocesi piemontesi di Asti e di Alba, così dovette accadere anche nel collegio canonico di Genova dove, a detta delle fonti successive, *multi etiam canonicorum Ianuensium pro malis et oppressionibus que sibi inferebantur extra civitatem longo tempore remansissent*³⁵. Si trattava dunque di sostenitori del partito riformatore, in dissidio con un vescovo filo-imperiale: i testimoni, interrogati nel 1134 nel corso del dibattimento della più volte ricordata causa fra i canonici e i monaci di San Siro per le decime, affermavano infatti che dal tempo del vescovo Oberto a quello di Arialdo si erano succeduti sulla cattedra genovese *alios procubitores, alios vero barbaros*, cioè vescovi concubinari o imperialisti. Nel dicembre del 1087 il vescovo Corrado II – sicuramente anti-riformatore, in quanto « attivo all'assemblea voluta dall'imperatore Enrico IV nel 1080 a Bressanone in cui è deposto Gregorio VII ed eletto Clemente III »³⁶ – donava ai canonici la chiesa dei Santi Genesio e Alessandro, danneggiata *quorundam iniquorum invasione*³⁷. Giustamente è stato visto in questo atto un tentativo « per sedare

³³ V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo* cit., pp. 125-126; si veda anche V. POLONIO, *Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321)*, in *Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni*, a cura di D. PUNCUH (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX/2, 1999).

³⁴ BENZONI *Libri septem ad Heinricum imperatorem*, in M.G.H., *Scriptores*, XI, p. 608.

³⁵ *Le carte del monastero di San Siro* cit., doc. 92, p. 144.

³⁶ V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo* cit., p. 125.

³⁷ *Liber privilegiorum Ecclesie Ianuensis*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1962, doc. 6.

gli odi» e «per conciliarsi i canonici e quella parte della città che condivide la loro posizione», ipotizzando che proprio in questo clima nascessero collegamenti e alleanze che preludono alla Compagna³⁸.

Nell'estate di quello stesso anno 1087, d'altra parte, un contingente genovese aveva già partecipato a fianco dei Pisani all'impresa di Al-Mahdiya, effettuata con il consenso e l'appoggio di papa Vittore III: *convenerunt Genuenses virtute mirabili et adiungunt se Pisanis amore amabili*, canta il coevo poeta pisano che celebrò l'impresa, durante la quale *Petrus* – cioè il *vexillum Petri* del papa romano – *Genuenses et Pisanos confortabat*³⁹. All'origine della spedizione certo ci furono anche le stesse ragioni economiche che già avevano spinto le due città a unire le forze in funzione anti-saracena fin dal 1015-1016 e forse nel 1034: d'altronde sappiamo per certo che fin dagli anni Settanta fra Genova e l'Egitto intercorrevano regolari rapporti commerciali⁴⁰. Tuttavia, i Pisani parteciparono al raid come organizzatori, in forma ufficiale e unanime per crearsi dei meriti agli occhi del papa⁴¹, mentre quello di Genova sembra essere stato un contingente di volontari filo-gregoriani, di sicuro non guidati del loro vescovo, l'imperialista Corrado che solo dopo il ritorno vittorioso dei concittadini del partito avverso proporrà il gesto di riconciliazione di cui si è detto sopra. Anche le successive e più note spedizioni genovesi in Terrasanta, d'altra parte, sembrano conservare sino alla fine del secolo questo carattere di non unanimità, ma di iniziativa individualistica, suggerito dalla narrazione del Caffaro nel *De liberatione civitatum Orientis* relativa all'impresa di Giaffa dei fratelli Guglielmo e Primo Embriaco. Narra infatti il cronista che al principio del 1099 i due giunsero a Giaffa *cum duabus galeis*, dopo che già tre anni prima dodici galere genovesi si erano recate in Terrasanta a dar manforte ai crociati: quando, nel 1100, la spedizione coinvolgerà ufficialmente l'intera *civitas* il contingente navale sarà più del doppio⁴². Non

³⁸ V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo* cit., pp. 126.

³⁹ *Il carne pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087*, a cura di G. SCALIA, in *Studi di filologia romanza offerti a Silvio Pellegrini*, Padova 1971, vv. 41-42, p. 601; vv. 134-135, p. 612.

⁴⁰ B.Z. KEDAR, *Mercanti genovesi in Alessandria d'Egitto negli anni Sessanta del secolo XI*, in *Miscellanea di studi storici*, II, Genova 1983 (Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 38), pp. 21-29.

⁴¹ M. RONZANI, *Chiesa e "Civitas" di Pisa* cit., pp. 222-223.

⁴² CAFARI *De liberatione civitatum Orientis liber*, in *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L. T. BELGRANO, Roma 1890 (Fonti per la storia d'Italia, 11), pp. 101-

deve dunque stupire, durante il decennio precedente, la partecipazione di un circoscritto gruppo di Genovesi al fianco dei Pisani, organizzati invece in forma già tendenzialmente organica.

Nell'instabilità degli incoativi apparati socio-istituzionali cittadini, anche a Pisa tuttavia il rischio di fattori destabilizzanti appariva ancora elevato: l'inaspettata morte del visconte Ugo proprio nel corso del raid anti-fatimida del 1087 scatenò infatti il sanguinoso conflitto interno alla élite urbana che venne composto soltanto dal noto "lodo delle torri", pronunciato dal vescovo nel 1088-1089. Con tale intervento il filo-gregoriano Daiberto riuscì a ristabilire *concordia et pax* in città, confermando al *commune colloquium civitatis* la delega del monopolio dell'uso della forza e richiedendo come garanzia il giuramento della *securitas* da parte dell'intero *populus*⁴³. Non si trattò dunque di "comune giurato", secondo la vecchia interpretazione privatistica della *coniuratio*, ma di giuramento come strumento atto alla conservazione della pace cittadina, indispensabile all'ordinato funzionamento della vita sociale ed economica, come eloquentemente prevede nei confronti dell'inadempiente la pena di esclusione non solo dai sacramenti, ma anche dalla sfera istituzionale e commerciale della comunità: *neque in ecclesia neque in navi cum eo aliquam communionem habeatis*⁴⁴. Come ha sottolineato al proposito Gabriella Rossetti, editrice dell'importante documento, « il rigoroso criterio di uguaglianza » applicato alle torri, simbolo del prestigio e del potere, si estende « ai rapporti sociali che rafforzano la solidarietà politica »: nella chiesa, « momento più alto della vita comunitaria », e nella nave, « luogo della solidarietà economica promessa e assicurata a chi manterrà fede al patto giurato »⁴⁵.

112. Se ne veda anche la recentissima traduzione di M. MONTANARI, CAFFARO, *La liberazione delle città d'Oriente*, Genova 2001 e l'introduzione di G. ANDENNA, *Meditazioni di un politico genovese sui fatti di Terrasanta*.

⁴³ Sull'intera vicenda si veda la convincente ricostruzione di M. RONZANI, *Chiesa e "Civitas" di Pisa* cit., pp. 233-240. L'edizione più recente del lodo è fornita da G. ROSSETTI, *Il lodo del vescovo Daiberto sull'altezza delle torri: prima carta costituzionale della repubblica pisana*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo*, 2, A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pisa 1991, p. 26-31.

⁴⁴ G. ROSSETTI, *Il lodo* cit., p. 31; sul significato del giuramento collegato con l'esclusione dall'attività economica si veda U. PRUTSCHER, *Der Eid in Verfassung und Politik italienischer Städte*, Giessen 1980, p. 67.

⁴⁵ G. ROSSETTI, *Il lodo* cit., p. 45.

A Pisa è dunque avvertibile in questi anni una già robusta coscienza solidaristica della *civitas* che a Genova, invece, appare ben meno forte, come si è potuto rilevare dalla frammentazione della comunità: eppure anche qui si dovette pervenire a soluzioni sancite dalla formula *concordia et pax*, una formula che si potrebbe considerare quasi tecnicamente costituzionale, dal momento che i due termini appaiati ricorrono sovente nelle fonti di quegli anni, come per la composizione del conflitto fra le parti sociali a Piacenza verso il 1090, e ancora per Bergamo nell'elogio tessuto da Mosè del Brolo dell'ordine instaurato dall'avvento del regime consolare⁴⁶. Prima della fine del secolo anche a Genova si era infatti imposto un regime di *concordia*, dal momento che il Caffaro riferisce che dal principio del 1099 per un anno e mezzo i Genovesi rimasero *sine consulatu et concordia*, abbandonandosi a *guerras et discordias quas infra se habebant*, una situazione che denuncia quanto ancora fragile fosse la solidarietà cittadina, fondata probabilmente, come a Pisa, sul giuramento della *securitas* reciproca⁴⁷. La conferma di un preesistente organismo consolare, d'altra parte, è garantita della presenza di un personaggio *qui tunc erat civitatis consul* a un atto databile, sia pure dubitativamente, al 23 aprile 1098⁴⁸. Nel luglio 1096, stando al Caffaro, era già partito il primo contingente "spontaneo" per la Terrasanta, l'anno successivo – dopo una lunga serie di filo-imperiali – venne eletto vescovo Airaldo, probabilmente di stirpe locale e favorevole ai riformatori, in quanto già prevosto dei canonici mortariensi⁴⁹, e c'è motivo di credere che sotto il suo episcopato conciliativo sia stata stipulata una prima, precaria *concordia*, presumibilmente con il ricorso formale a una struttura consueta, di tipo commerciale, come poteva essere appunto quella della *Compagna*, restata poi modello di organizzazione politico-economica anche dopo la temporanea

⁴⁶ Si vedano al proposito le considerazioni di R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia* cit., pp. 189-194.

⁴⁷ CAFARI *De liberatione civitatum Orientis* cit., p. 111; sulla datazione di tale periodo si vedano le proposte interpretative di R. PAVONI, *Dal comitato di Genova al comune*, in *La storia dei Genovesi*, V, Genova 1985 (Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della repubblica di Genova, Genova 12-14 aprile 1984), pp. 162-163.

⁴⁸ Il documento è edito da A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», I (1858), p. 67; sulla sua datazione M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIX/1 (1999), n. 184, p. 91.

⁴⁹ V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo* cit., p. 126.

sospensione degli organismi comunali (*sine consulatu et concordia*) e la sua definitiva reintroduzione in occasione della campagna di Cesarea del 1100⁵⁰ (*Compagna trium annorum et sex consulum incepta fuit*).

A differenza di chi ha sostenuto la preesistenza di “compagne rionali” come « associazioni demotopografiche a carattere militare e giudiziario (...) i cui capi, unendosi ai visconti e al vescovo formarono la Compagna »⁵¹, ci sono infatti buoni motivi per supporre che la “Compagna” fosse una struttura originariamente commerciale e in quanto tale temporanea e consensuale, scelta come forma di individuazione politica da una società a bassa sensibilità istituzionale che aveva esperienza prevalente di coordinamenti interpersonali di tipo economico. L’originario valore semantico sopravvive ancora in un articolo del “Breve della Compagna” del 1157, elaborato quando il termine aveva già assunto il significato politico-istituzionale: si vieta infatti di fare *compagniam de pecunia* – cioè società commerciale – con gli abitanti esterni al territorio cittadino e si specifica *de pecunia* proprio per superare l’ambiguità del vocabolo “Compagna”, ormai consuetamente usato in senso politico⁵². Che il vincolo economico-commerciale potesse essere alla base dell’accordo intercittadino pare suggerito anche da un articolo del più antico “Breve dei Consoli”, attribuibile al 1143, a norma del quale nei confronti di quel Genovese che non avesse voluto *intrare in nostram Compagnam* viene fatto divieto al *populus* di portare *pecuniam suam per mare*⁵³, secondo una formula che ricorda molto da vicino l’esclusione dalla comunità economica di chi a Pisa rifiutava il giuramento della *securitas*. C’è infatti una sostanziale analogia fra il giuramento della Compagna e quello della *securitas*: non sono *coniurationes* “private” perché coinvolgono il comportamento dell’intero *populus* urbano, ma mentre a Pisa esiste già un *commune*

⁵⁰ CAFARI *Annales*, in *Annali genovesi di Caffaro* cit., p. 5.

⁵¹ Così sostiene V. VITALE, *Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici*, I, Genova 1955, p. 15, sulla base delle considerazioni di U. FORMENTINI, *Genova nel basso impero e nell’alto medioevo*, Milano 1941 (*Storia di Genova dalle origini al tempo nostro*, II).

⁵² *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, Roma 1936-1942 (Fonti per la storia d’Italia, 77, 79, 89), I, doc. 285, p. 535. Secondo A. SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino 1915 (trad. ital.), p. 137, « la forma contrattuale prevalente nel commercio marittimo era la *societas* chiamata anche *Compagna* ».

⁵³ *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, doc. 128, p. 156.

consilium civitatis, a Genova sarà il modello della società commerciale a convogliare le istanze pubbliche – anzitutto di ordine pubblico – sulla creazione di un organismo che raccolga collettivamente i singoli *habitatores*. La stessa previsione di una durata a tempo determinato (Compagna di tre, di quattro anni) e l’affidamento a un collegio dirigente che dà il nome alla Compagna – nel 1123 si dice, per esempio, che i consoli in carica *laudaverunt sicut alii consules in Compagna Lanfranci Roze et Oberti Malocelli*⁵⁴ (consoli per il quadriennio 1114-1117) – risentono, in questa fase incoativa, delle forme organizzative dell’impresa economica, presumibilmente della società per il commercio marittimo. L’indicazione *consules* attribuita a tale collegio di per sé non implica poi l’esistenza di un comune istituzionalmente formato: è infatti ormai opinione diffusa che il termine venisse usato negli ultimi decenni dell’XI secolo (e forse anche dopo) per indicare tanto occasionali arbitri giudiziari eletti *ad hoc* in una situazione molto instabile, come a Lucca nel 1081, quanto la cerchia di coloro che il vescovo o il visconte chiamavano a collaborare nell’esercizio delle funzioni di guida della città, come succede negli stessi anni a Pisa⁵⁵.

Se si considerano infine lo scarso rilievo tradizionalmente dato al territorio dalla normativa consuetudinaria genovese e la preferenza accordata ai legami personali, familiari o di clientela, ci si rende conto di quanto sia poco probabile la preesistenza di compagne rionali, di fatto ricordate dal Caffaro soltanto nel 1130 come articolazioni amministrative a carattere giudiziario, che parrebbero create artificiosamente in quanto suscettibili di trasformazioni, come dimostra l’incremento successivo del 1134 quando in città *erant compagne facte de septem octo*⁵⁶. Ma per quegli anni si può già parlare davvero di “comune” come organismo istituzionale, in quanto dotato di un definito *districtus* territoriale, termine che infatti compare per la prima volta nel 1130, in occasione (e su suggestione?) del patto di alleanza con il comune di Pavia⁵⁷. Per i decenni precedenti l’ambito distrettuale appare invece sfug-

⁵⁴ *Il Registro della Curia* cit., p. 58.

⁵⁵ Per Lucca si veda al proposito C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti* cit., p. 50; per Pisa M. RONZANI, *Chiesa e “Civitas” di Pisa* cit., p. 194.

⁵⁶ CAFARI *Annales* cit., p. 25: nel 1130 i consoli dei placiti esercitano funzioni giudiziarie per *ceteras compagnias (de Burgo, de Susilia, de Porta, de Sancto Laurentio, de Macagnis, de Platealonga, de Palazolo)*; nel 1134 (p. 27) viene aggiunta la Compagna *de Portanova*.

⁵⁷ *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, doc. 56, p. 66.

gente e l'interesse della Compagna continua a essere piuttosto rivolto verso relazioni di ben più ampio respiro, in prevalenza di natura ancora squisitamente politico-commerciale. A questo ambito avevano già rivolto particolare attenzione i *boni homines Ianue* pervenuti in Terrasanta con la prima spedizione, stipulando nel luglio del 1098 la *convenientia* con Boemondo d'Altavilla e ottenendo dal vincitore la chiesa di San Giovanni in Antiochia e basi commerciali per un uso esteso *omnibus hominibus Ianue*⁵⁸. Ma anche la successiva Compagna, sorta dopo l'anno e mezzo di disordini cittadini, mirò, a seguito della partecipazione ufficiale alla crociata, a ottenere nel 1101 da Tancredi, reggente di Antiochia, la conferma dei privilegi precedenti e la loro estensione a tutti i porti che i Genovesi avrebbero conquistato⁵⁹. Come, nella più impegnativa campagna del 1104 i *Ianuenses consules* ottennero da Baldovino, re di Gerusalemme, esenzioni commerciali (*commercium nullum dabit in tota terra*) e altre basi operative nelle città dell'Oltremare⁶⁰. Così, ancora, nel 1108 fu concessa da Bertrando de Saint-Gilles libertà di commercio (*ullum usaticum*) sulla sua terra alla chiesa di S. Lorenzo di Genova e *omni populo Ianuensi* per l'aiuto navale a lui prestato, libertà confermata l'anno successivo ed estesa anche agli abitanti delle principali comunità della costa (da Nizza a Portovenere), cioè di Savona, di Albenga, di Noli – che già comparivano fra i destinatari anche del ricordato diploma del 1104 di re Baldovino –, quasi fossero partecipi, in questa fase, dell'espansione commerciale di Genova, non ancora monopolizzante come sarà in seguito⁶¹. Da questi documenti pare dunque prevalere un interesse rivolto al consolidamento della rete commerciale, anche se, per la verità, qualche tentativo di costruzione territoriale non manca del tutto, come appare nel caso del *castrum* di Portovenere, costruito nel 1113 con preminenti scopi strategici per segnare « un preciso confine rispetto alle pretese pisane »⁶². Per

⁵⁸ *Ibidem*, docc. 7-8, pp. 11-13.

⁵⁹ *Ibidem*, doc. 12, pp. 17-18.

⁶⁰ *Ibidem*, doc. 15, pp. 20-22.

⁶¹ *I Libri Iurium* cit., I/2, doc. 359, pp. 223-225 (a. 1108); *Ibidem*, I/1, doc. 119, pp. 182-183.

⁶² Si veda al proposito P. GUGLIEMOTTI, *Genova e i luoghi di nuova fondazione nella Liguria di Levante del secolo XII*, in corso di stampa negli atti del convegno *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, Cherasco, 8-10 giugno 2001.

poter interpretare il ‘comune di Genova’ come organismo istituzionale-territoriale occorre tuttavia attendere almeno fino al 1122, quando, a detta del Caffaro (che quell’anno per la prima volta era egli stesso console), cessò il ricorso alle Compagne pluriennali ed ebbero inizio i *consulatus unius anni* ⁶³.

Preme sottolineare a questo proposito che il cronista, scrivendo alla metà del secolo con l’autorevolezza di fornire la versione ufficiale della storia genovese, denunciava di avere piena coscienza politica del trapasso formale di regime che sarebbe avvenuto in tale data. Da questo momento in avanti il Caffaro smette infatti di usare il termine *Compagna* per indicarne i consoli cittadini – mentre per l’anno 1118 scriveva ancora: *prefata Compagna peracta, incepta fuit alia quattuor annorum* ⁶⁴ –, comincia a numerare progressivamente i consolati soltanto a partire da questo anno, giungendo al termine della sua narrazione nel 1163 con il 43° *consulatuuum unius anni* ⁶⁵, e infine segnala contestualmente l’avvio di un’articolazione amministrativa interna con la creazione di *clavarii*, *scribani* e *cancellarius* che *pro utilitate rei publice in hoc consulatu primitus ordinati fuerunt*. Anche il ricorso al termine *res publica* – usato proprio negli anni Venti del XII secolo anche a Pisa e a Piacenza per indicare l’organismo comunale ⁶⁶ – non è certo casuale in questo frangente e risulta frutto di una scelta deliberata, quasi a rimarcare il superamento delle permanenti ambiguità istituzionali. Il processo di sviluppo in senso pubblicistico pare poi completarsi nell’arco di un decennio quando, all’anno 1130, il Caffaro registra la suddivisione all’interno del collegio consolare fra consoli *de comuni* e consoli *de placito*, distinti nei propri incarichi istituzionali ⁶⁷. Non scomparve tuttavia la struttura della Compagna rinnovabile nel tempo che continuò a svolgere la funzione di raccogliere la solidarietà giurata dei *cives*, garantendo ai membri – a quanto è dato di capire dal “breve dei consoli” – condizioni che si potrebbero definire di piena cittadi-

⁶³ CAFARI *Annales* cit., p. 17.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 16.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 75; è interessante rilevare come il suo continuatore Oberto Cancelliere non prosegua nella numerazione progressiva dei consolati, ma ricorra al millesimo: *anno millesimo centesimo sexagesimo quarto ...* (p. 157), e così via.

⁶⁶ I documenti pisani e piacentini sono citati e discussi da O. BANTI, “*Civitas*” e “*Com-mune*” nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977, p. 230.

⁶⁷ CAFARI *Annales* cit., p. 24.

nanza, a differenza di quegli altri *habitatores* di Genova che non facevano parte della Compagna, pur rientrando sotto la giurisdizione dei consoli del Comune. Così si configura come adesione giurata alla Compagna anche quel provvedimento – lo stesso detto altrove “cittadinatico” – che consentiva ai signori del contado di entrare a far parte a pieno diritto della cittadinanza: si veda, a titolo di esempio, l’atto con cui il marchese Aleramo di Ponzone nel 1135 dichiara che, per volere dei consoli del comune, sarà *civis Ianue et habitator Ianue* e sarà tenuto a osservare il *sacramentum Compagne de comuni Ianue (...)* *sicut alii cives Ianuenses qui iuraverunt in Compagna ista que nunc est de comuni Ianue aut iuraverint in aliis Compagnis de comuni Ianue*, sottomettendosi agli obblighi militari⁶⁸. Compagna, dunque, “del comune”, dove *comune* ha ormai assunto, come si è visto nel Caffaro, il complessivo significato istituzionale e territoriale di *res publica*.

Nelle fonti documentarie genovesi il termine *comune/commune* compare precocemente per la prima volta proprio nel 1120 in un giuramento prestato dallo stesso Caffaro in qualità di ambasciatore a Roma (*pro comuni nostre civitatis*) e ritorna due volte nel corso del 1127, in occasione della vendita di un mulino fatta da due fratelli di Voltaggio *communi civitatis Ianue* e in una disputa di decime che alcuni personaggi avevano *cum communi Ianue*⁶⁹. A proposito di queste due ultime attestazioni anche Ottavio Banti – che ha rilevato il lento e graduale mutamento del vocabolario relativo alle forme di organizzazione cittadina alle origini dei comuni – ritiene che qui sia già avvenuto il “passaggio concettuale” dal significato aggettivale di ‘tutto intero’ o ‘generale’ a quello di ‘collettività cittadina che si regge autonomamente’⁷⁰; certo, un passaggio che sembrerebbe conoscere ancora qualche oscillazione: per esempio nel decreto consolare del successivo anno 1128, relativo a un accordo con i conti di Lavagna, la collocazione aggettivale nell’espressione *in voluntate Ianuensium consulum et comunis populi* porta “senza dubbio” a interpretare il termine come “di tutto il popolo”⁷¹.

⁶⁸ *I Libri Iurium* cit., I/3, doc. 497, pp. 124-125.

⁶⁹ *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, doc. 31, pp. 38-40 (a. 1120); *I Libri Iurium* cit., I/6, doc. 968-969, pp. 63-66 (a. 1127, gennaio); *Ibidem*, I/3, doc. 524, p. 199 (a. 1127, agosto).

⁷⁰ O. BANTI, “*Civitas*” e “*Commune*” cit., pp. 229-230.

⁷¹ *I Libri Iurium* cit., I/6, doc. 970, pp. 66-67. Si veda al proposito O. BANTI, “*Civitas*” e “*Commune*” cit., p. 227.

Non solo l'adozione formale di un vocabolario con precisa valenza istituzionale e l'articolazione funzionale dell'organismo comunitario segnalano che negli anni Venti il comune di Genova ha ormai superato la fase incoativa, ma anche le modalità di rappresentazione simbolica confermano la raggiunta maturità dell'ente. Proprio nel 1127, infatti, di una convenzione commerciale fra il conte di Barcellona Raimondo Berengario III e gli ambasciatori genovesi – uno dei quali, forse non a caso, è proprio il console Caffaro – risultano attori *Sigifridus Ianuensis episcopus et consules ac populus Ianunesis*⁷². La figura del vescovo, il cui potere in precedenza era stato attentamente sorvegliato e circoscritto dai Genovesi, poteva ora essere recuperata in chiave di prestigio urbano e la sua dignità diventava emblematica senza costituire più un pericolo per l'autonomia cittadina: il comune, anzi, trovava motivo di identità nel culto del patrono e nella devozione alla sua cattedrale, indirizzandovi, fin dal principio del XII secolo i privilegi acquisiti. Così, per esempio, Tancredi di Antiochia nel 1001 e re Baldovino nel 1104, su richiesta dei crociati genovesi, avevano rilasciato concessioni *Ianuensi ecclesie Beati Laurentii ... iuxta voluntatem ... Ianuensium*, e nel 1107 il giudice di Cagliari Torchitorio di Laconi faceva una donazione alla cattedrale di San Lorenzo per rimedio dell'anima propria e dei suoi parenti *et pro magno servitio et adiutorio que in me exercuerunt cives supradicte civitatis*⁷³. Il collegamento fra i donatori e la Chiesa genovese non appare mai diretto, ma risulta evidente in questi atti l'intermediazione dei *cives* a favore della 'nuova' cattedrale, interpretata come "chiesa del comune"⁷⁴. A completamento di un tale atteggiamento, nel 1120⁷⁵ il comune inviò a Roma di propria iniziativa (*ex parte consulum et civitatis*) due ambasciatori – fra cui il solito Caffaro, come si è visto – per convincere con denaro sonante il papa a revocare il privilegio di consacrare i vescovi della Corsica, concesso all'arcivescovo della nemica Pisa: come non vedere in questa azione, diretta da Genova in funzione anti-pisana, l'ineludibile presupposto per giungere,

⁷² *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, doc. 46, pp. 55-57.

⁷³ Come a note 59-61; per la donazione del giudice di Cagliari *Ibidem*, doc. 20, pp. 25-26.

⁷⁴ A proposito della peculiare situazione di S. Lorenzo, subentrata a S. Siro, e sul suo significato di chiesa del comune si veda V. POLONIO - J. COSTA RESTAGNO, *Chiesa e città nel basso medioevo* cit., pp. 127-131.

⁷⁵ *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, doc. 12, pp. 17-18; doc. 15, pp. 20-22; doc. 20, pp. 25-26.

un decennio più tardi, al conferimento papale della dignità arcivescovile al vescovo genovese Siro con l'assegnazione delle diocesi corse? L'atteggiamento politico del comune di Genova nei confronti del suo presule, in sostanza, sembra dunque apparire analogo a quello tenuto nei medesimi anni dal comune di Milano che a scopo municipalistico faceva proprie le rivendicazioni di prestigio e di libertà della sede ambrosiana nei confronti delle pretese romane⁷⁶.

Al principio del terzo decennio del XII secolo si erano ormai andati definendo e consolidando tutti quegli elementi istituzionali e sacrali che consentivano al comune di Genova di presentarsi, al pari degli altri comuni italiani, come l'unico detentore del potere pubblico e il depositario dell'identità cittadina.

⁷⁶ Sull'assunzione comunale delle rivendicazioni diocesane a Milano si veda P. ZERBI, *La Chiesa Ambrosiana di fronte alla Chiesa Romana dal 1120 al 1135*, in « Studi Medievali », 3^a serie, IV (1963), p. 138.

INDICE

<i>Dino Puncub</i> , Grandi temi per una grande storia	pag.	5
<i>Michele Ansani</i> , <i>Il Codice diplomatico digitale della Lombardia medievale</i> : note di lavoro	»	23

COMUNI E MEMORIA STORICA

<i>Cosimo Damiano Fonseca</i> , I Libri Iurium della Repubblica di Genova	»	53
<i>Gian Giacomo Fissore</i> , I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomaticista	»	69
<i>Gian Maria Varanini</i> , Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti	»	89
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , I libri iurium di Viterbo	»	113
<i>Andrea Degrandi</i> , I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli	»	131
<i>Ada Grossi</i> , Il 'Liber iurium' di Lodi	»	149
<i>Valeria Leoni</i> , Il Codice A del comune di Cremona	»	171
<i>Marco Pozza</i> , I Libri Pactorum del comune di Venezia	»	195
<i>Paola Vignoli</i> , Sull'origine e la formazione del <i>Liber Censuum</i> del Comune di Pistoia	»	213

ALLE ORIGINI DEL COMUNE DI GENOVA

<i>Renato Bordone</i> , Le origini del comune di Genova	pag.	237
<i>Antonella Rovere</i> , Comune e documentazione	»	261
<i>Paola Guglielmotti</i> , Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI	»	299
<i>Giuseppe Felloni</i> , Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune	»	329
<i>Romeo Pavoni</i> , Città e territorio alle origini del Comune	»	353
<i>Valeria Polonio</i> , Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova	»	449
<i>Ennio Poleggi</i> , Il sistema delle curie nobiliari. Il sito <i>de Fornari</i> , primo palazzo del Comune	»	483
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XII	»	503
<i>Michel Balard</i> , Genova e il Levante (secc. XI-XII)	»	527
<i>Sandra Origone</i> , Realtà e celebrazione nella prospettiva delle relazioni tra Bisanzio e Genova	»	551
<i>Serghej Karpov</i> , I Genovesi nel Mar Nero: alti magistrati di Caffa di fronte alle accuse	»	583
<i>Gabriella Airaldi</i> , Conclusioni	»	595



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società

Editing: *Fausto Amalberti*

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo